

Luca Angelone<sup>1</sup>  
Stefano Basso<sup>1</sup>  
Andrea Bitti<sup>1</sup>  
Davide Bleve<sup>2</sup>  
Luca Bosco<sup>3</sup>  
Marcello Braglia<sup>1</sup>  
Raffaele Calabrese<sup>3</sup>  
Paolo Caprotti<sup>1</sup>  
Elena Cardani<sup>1</sup>  
Aldo Castoldi<sup>1</sup>  
Nicola Catucci<sup>3</sup>  
Antonella Cavallaro<sup>1</sup>  
Fabrizio Cavalli<sup>2</sup>  
Alberto Ciocca<sup>1</sup>  
Andrea Circi<sup>1</sup>  
Serena Civardi<sup>3</sup>  
Fabio Tullio Coaloa<sup>2</sup>  
Matteo Cornacchia<sup>1</sup>  
Maddalena Costa<sup>4</sup>  
Matteo Costigliolo<sup>1</sup>  
Michele Crisci<sup>1</sup>  
Mario De Biasi<sup>1</sup>  
Alessandra Di Salvo<sup>1</sup>  
Roberto Famà<sup>2</sup>  
Olderigo Fantacci<sup>1</sup>  
Alessandro Fasolino<sup>1</sup>  
Stefano Fedele<sup>5</sup>  
Andrea Ferrario<sup>6</sup>  
Nadia Fontana<sup>2</sup>  
Gian Mario Fulco<sup>4</sup>  
Riccardo Gabrielli<sup>1</sup>  
Pier Paolo Ghetti<sup>7</sup>  
Paolo Ippoliti<sup>1</sup>  
Mauro Lagnese<sup>1</sup>  
Giuseppe Lagrutta<sup>1</sup>  
Gianmaria Leoni<sup>1</sup>  
Alessandro Lualdi<sup>1</sup>  
Nadia Magistri<sup>1</sup>  
Andrea Maina<sup>1</sup>  
Lorenzo Marchetto<sup>1</sup>  
Giuseppe Marianetti<sup>2</sup>  
Vito Marruffa<sup>1</sup>  
Marco Mazzetti di Pietralata<sup>1</sup>  
Stefano Mazzotti<sup>1</sup>  
Roberto Monasterolo<sup>1</sup>  
Francesca Muserra<sup>1</sup>  
Giorgio Orlandini<sup>1</sup>  
Antonio Picocchi<sup>1</sup>  
Raffaele Rech<sup>1</sup>  
Oliver Riccio<sup>1</sup>  
Roberto Rocchi<sup>1</sup>  
Carlo Rolandi<sup>1</sup>  
Barbara Rossi<sup>1</sup>  
Daniela Rubeo<sup>2</sup>  
Francesco Saltarelli<sup>1</sup>  
Valentina Santini<sup>1</sup>  
Fabrizio Saveri<sup>1</sup>  
Stefano Schiavello<sup>1</sup>  
Marco Strafile<sup>1</sup>  
Daniele Terenzi<sup>1</sup>  
Chiara Tomassetti<sup>1</sup>  
Alessio Vagnarelli<sup>1</sup>  
Simone Vilgardi<sup>1</sup>  
Ranieri Villa<sup>1</sup>  
Stefano Zambelli<sup>1</sup>  
Marco Ziliotto<sup>1</sup>  
Alessandro Zito<sup>1</sup>  
  
Immacolata Abbamondi<sup>2</sup>  
Alessandro Arcuri<sup>1</sup>  
Simone Arecco<sup>2</sup>  
Andrea Ardo<sup>1</sup>  
Maurizio Bancalari<sup>1</sup>  
Arnaldo Barbaro<sup>1</sup>  
Elena Barbani<sup>1</sup>  
Fabio Barocchieri<sup>1</sup>  
Gianmarco Bertorello<sup>1</sup>  
Caterina Besio<sup>1</sup>  
Grazia Biora<sup>1</sup>  
Piero Bonarelli<sup>1</sup>  
Adriana Bonilauri<sup>1</sup>  
Roberto Bottino<sup>1</sup>  
Irene Braida<sup>1</sup>  
Andrea Bravo<sup>1</sup>  
Elisa Brichese<sup>1</sup>  
Rosangela Bruno<sup>1</sup>  
Paolo Bulleri<sup>1</sup>  
Enrico Quinto Calcagnile<sup>2</sup>  
Enrico Canini<sup>1</sup>  
Riccardo Carafoli<sup>1</sup>  
Claudio Carrara<sup>1</sup>  
Claudio Castellani<sup>1</sup>  
Matilde Castoldi<sup>1</sup>  
Daniele Cazzulani<sup>1</sup>  
Pietro Celauro<sup>1</sup>  
Eleonora Celli<sup>1</sup>  
Elisa Cerreto<sup>1</sup>  
Michele Ciavotta<sup>3</sup>  
Francesco Clienti<sup>1</sup>  
Mara Ciriari<sup>1</sup>  
Raffaele Ciriello<sup>2</sup>  
Pasquale Colacci<sup>1</sup>  
Claudio Corcoglioniti<sup>1</sup>  
Maria Cristina Corno<sup>1</sup>  
Tiziana Creta<sup>3</sup>  
Francesco Crotti<sup>1</sup>  
Sara Crovetto<sup>1</sup>  
Antonio Cuda<sup>1</sup>  
Giorgio Alberto D'Addato<sup>1</sup>  
Simona De Gaetani<sup>1</sup>  
Giovanni Giuseppe De Luca<sup>1</sup>

Fabio De Marinis<sup>1</sup>  
Chiara Demarco<sup>1</sup>  
Laura Demurtas<sup>1</sup>  
Mauro Dessi<sup>1</sup>  
Sofia Di Cave<sup>2</sup>  
Silvia Di Florio<sup>1</sup>  
Raffaella Di Foggia<sup>3</sup>  
Monica Di Lascio<sup>1</sup>  
Lorella Di Paolantonio<sup>1</sup>  
Walter Di Rosa<sup>2</sup>  
Mattia Di Sangro<sup>2</sup>  
Francesca Falsini<sup>3</sup>  
Elia Fausti<sup>1</sup>  
Niccolò Alessandro Fava<sup>2</sup>  
Emma Ferrara<sup>2</sup>  
Sabrina Ferrazzi<sup>1</sup>  
Pamela Yanina Floriani<sup>1</sup>  
Giovanni Galafassi<sup>1</sup>  
Filippo Galavotti<sup>1</sup>  
Annalisa Gandolfi<sup>1</sup>  
Paolo Garbarini<sup>1</sup>  
Federica Gardano<sup>2</sup>  
Laura Gialloredo<sup>2</sup>  
Ilaria Giannone<sup>2</sup>  
Giuseppe Giordano<sup>1</sup>  
Sarah Giuliano<sup>1</sup>  
Lorenzo Gobbi<sup>2</sup>  
Camilla Golzi<sup>1</sup>  
Marco Gubernati<sup>2</sup>  
Francesco Guidi<sup>1</sup>  
Emanuele Innocenzi<sup>2</sup>  
Cristoforo Kielland<sup>1</sup>  
Ettore Laborante<sup>1</sup>  
Valentina Lamperti<sup>1</sup>  
Cristina Lavezzari<sup>1</sup>  
Stefano Lavore<sup>3</sup>  
Paolo Lombardo<sup>3</sup>  
Vincenzo Daniel Lupo<sup>1</sup>  
Laura Macrelli<sup>1</sup>  
Veronica Maestroni<sup>1</sup>  
Georgia Manuelli<sup>1</sup>  
Alessandro Marino<sup>1</sup>  
Cristina Martello<sup>1</sup>  
Margherita Masnata<sup>1</sup>  
Francesco Mattiolo<sup>1</sup>  
Gregorio Mazza<sup>1</sup>  
Mauro Minichini<sup>1</sup>  
Simone Moretti<sup>3</sup>  
Eleonora Musiari<sup>2</sup>  
Luca Nobile<sup>1</sup>  
Alessio Pacitti<sup>1</sup>  
Francesco Maria Paggiari<sup>1</sup>  
Andrea Paoletti<sup>1</sup>  
Anna Parini<sup>1</sup>  
Elisa Pasqui<sup>1</sup>  
Giulia Pasquini<sup>2</sup>  
Anna Rita Pentuzzi<sup>1</sup>  
Andrea Pericci<sup>1</sup>  
Giulia Perisco<sup>2</sup>  
Veronica Petrucci<sup>1</sup>  
Marco Peveri<sup>1</sup>  
Alexandra Pica<sup>4</sup>  
Andrea Ponti<sup>1</sup>  
Michele Raimone<sup>1</sup>  
Giuseppe Ricco<sup>2</sup>  
Fabio Riva<sup>1</sup>  
Domenico Russo<sup>3</sup>  
Francesca Salvatori<sup>1</sup>  
Miriam Santacroce<sup>1</sup>  
Vanessa Savini<sup>1</sup>  
Azzurra Sestio<sup>1</sup>  
Luciano Angelino Siciliano<sup>1</sup>  
Roberto Sante Smilari<sup>1</sup>  
Angelo Spagnolo<sup>1</sup>  
Gabriella Strano<sup>1</sup>  
Andrea Tancredi<sup>1</sup>  
Davide Tarantino<sup>1</sup>  
Fabio Tarsia<sup>1</sup>  
Manuele Tinè<sup>1</sup>  
Donatella Tomasiello<sup>1</sup>  
Francesco Tonini<sup>1</sup>  
Michele Torroni<sup>1</sup>  
Gianluca Trappolini<sup>1</sup>  
Francesco Trivisano<sup>1</sup>  
Fabio Vignale<sup>1</sup>  
Francesco Vitali<sup>1</sup>  
Anna Volkova<sup>1</sup>  
Enrico Zennaro<sup>3</sup>  
Maura Zucco Alberto<sup>6</sup>  
  
Giampaolo Chinappi<sup>1</sup>  
Eugenio Della Valle<sup>6</sup>  
Carlo Dragani<sup>1</sup>  
Luigi Jemoli<sup>1</sup>  
Luca Melandri<sup>4</sup>  
Luca Miele<sup>1</sup>  
Emmanuel Orlando<sup>2</sup>  
Francesco Pedrotti<sup>1</sup>  
Attilio Pelosi<sup>1</sup>  
Antonio Pettillo<sup>1</sup>  
Natalia Reuta<sup>1</sup>  
Guerino Russetti<sup>1</sup>  
Alessandro Sura<sup>1</sup>

1. Dottore Commercialista e Revisore Legale  
2. Avvocato  
3. Dottore Commercialista  
4. Revisore Legale  
5. Consulente del Lavoro  
6. Avvocato e Cassazionista  
7. Doganalista

27 settembre 2021

## Consultazione pubblica sulla bozza di circolare in merito alla disciplina fiscale dei trust ai fini dell'imposizione diretta e indiretta [dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it](https://www.dca.gov.it/Portals/0/Documenti/2021/20210927_Circolare_Trusts.pdf)

STS-Deloitte (di seguito semplicemente "STS") ringrazia l'Agenzia delle Entrate per la possibilità di fornire osservazioni sulla bozza di circolare (nel seguito "Circolare") in merito alla disciplina fiscale dei trust ai fini dell'imposizione diretta e indiretta.

Di seguito formuliamo alcune osservazioni, trattando separatamente i temi che trovano riscontro nella Circolare e quelli di cui non vi è, invece, riferimento nel documento di Codesta Agenzia.

### 1. TEMI TRATTATI NELLA CIRCOLARE

#### INQUADRAMENTO CIVILISTICO (par. 1)

##### Trust non liberali

Nella Circolare, nel paragrafo introduttivo dedicato all'inquadramento civilistico del trust, si fa riferimento alle "diverse figure di trust" e, tra queste, anche a quelle dei trust ccdd. **"di garanzia" o "liquidatori"**. Senonché a tale riferimento non segue nella Circolare una trattazione di queste figure ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione.

Si ritiene che tale imposta non sia applicabile ai trust non liberali.

La Circolare potrebbe essere la sede per chiarire definitivamente tale aspetto.

### DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (par. 2)

##### Residenza

Per quanto attiene alla residenza del trust, il riferimento al luogo dove risiede il trustee (sede dell'amministrazione) ovvero, nel caso venga in considerazione l'oggetto principale, dove si trova "fisicamente" il

Barì Bologna Catania Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Varese  
Sede Legale: Via Tortona, 25 – 20144 Milano | Capitale Sociale: sottoscritto e versato per Euro € 18.700,00 – deliberato per Euro € 24.200,00  
Codice Fiscale/Registro delle Imprese Milano n. 10581800967 - R.E.A. Milano n. 2543103 | Partita IVA: IT 10581800967

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](https://www.deloitte.com/about).

La presente comunicazione è stata predisposta dallo Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. esclusivamente per le finalità in essa indicate e sulla base delle informazioni che sono state ad esso rese disponibili. Essa, nel rispetto della normativa applicabile, non comporta per lo Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., alcuna assunzione di responsabilità, diretta o indiretta, diversa o ulteriore a quanto concordato nell'ambito dell'eventuale assunzione di un incarico professionale da parte dello Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività di consulenza professionale, lo Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. conserva in ogni caso la facoltà di riconsiderare in ogni momento la posizione espressa nella presente comunicazione ovvero di distanziarsene in particolare qualora mutino le circostanze che l'hanno determinata ovvero vengano meno i presupposti sulla cui base è stata predisposta.  
© Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.

patrimonio (anche solo prevalente), non dovrebbe riguardare i casi in cui il trustee affida la gestione del fondo a terzi.

### **Trust opachi e C.F.C.**

Le affermazioni contenute nella bozza di Circolare andrebbero meglio coordinate con l'orientamento espresso nello schema di circolare relativo alle C.F.C.

Tale ultimo documento, relativamente al caso del trust estero, così, tra l'altro, si esprime:

*“... In merito all'istituto del trust, si ricorda, che la circolare 4 agosto 2016, n. 35/E ha chiarito che la generica locuzione utilizzata dal legislatore «le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato» è idonea ad includere anche i trust esteri. Il requisito del controllo ex articolo 2359 c.c. previsto dalla disciplina CFC non è applicabile rispetto a questi soggetti, mentre per i trust qualificati come trasparenti ai fini dell'ordinamento italiano è applicabile il requisito della partecipazione agli utili. È necessario, a tal fine, che il beneficiario sia individuato e che questo risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento della sua quota di reddito. Conseguentemente la norma in esame troverà applicazione, ad esempio, nel caso di beneficiari non residenti, a loro volta controllati da soggetti residenti o localizzati in Italia. Diversamente, nell'ipotesi in cui il beneficiario individuato fosse residente, questo sarebbe già tenuto a tassare per trasparenza il reddito imputatogli dal trust, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del TUIR.”.*

In altra parte della bozza di circolare relativa alle C.F.C. si afferma inoltre che: *“...Occorre, altresì, rammentare che l'operatività della disciplina C.F.C. (ossia la tassazione per trasparenza in capo al soggetto controllante) resta subordinata alla presenza di una partecipazione agli utili nella società controllata estera...”*, seppure minima.

Esaminando comparativamente la bozza di Circolare in materia di trust (par. 2.2, pag. 12), emerge che:

*“Nel caso particolare di trust esteri opachi, costituiti in Stati o territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis del Tuir, in coerenza con l'interpretazione fornita già con la citata circolare 61/E del 2010, le attribuzioni di reddito da parte del trust sono assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust estero corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente per le attribuzioni di reddito da parte del trust. Tale posizione interpretativa e la novella legislativa trovano fondamento nella circostanza che trattasi di redditi che non subiscono una tassazione congrua nella giurisdizione di stabilimento del trust prima di essere attribuiti ai soggetti residenti in Italia. Come anticipato in premessa, l'intervento normativo chiarisce il criterio per l'imposizione delle attribuzioni da parte di trust opachi esteri stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis del Tuir, a soggetti residenti in Italia, nel caso in cui questi ultimi non possano essere considerati “beneficiari individuati”.*

Le ricordate posizioni – quelle espresse nello schema di circolare concernente le CFC e quelle contenute nella bozza di Circolare in commento - sembrano doversi meglio armonizzare, tenendo conto del fatto che nella concreta operatività dei trust opachi si riscontrano:

- situazioni non lontane dal controllo per vincolo contrattuale (si consideri, ad esempio, il caso in cui il settlor, pur spossessandosi dei beni immessi sotto il vincolo di trust, predisponga istruzioni generali di impiego delle dotazioni, della cui osservanza il trustee deve rendere conto giustificando le ragioni per le quali se ne è discostato, oppure interviene volta a volta nel fornire istruzioni, pareri o consigli, variamente vincolanti, ma comunque condizionanti, obbligando anche in tal caso il trustee a giustificare le ragioni per le quali egli abbia agito diversamente);

- (ii) situazioni non pienamente riconducibili alla presenza di un beneficiario effettivo del reddito, ma neppure del tutto idonee a determinare l'opacità del trust: si consideri il caso in cui i redditi degli investimenti sono accantonati fin dal loro formarsi in riserve predestinate a singoli beneficiari, con diritto di questi ad effettuare prelievi, al verificarsi di date circostanze, anche in pendenza del vincolo di trust e prima della devoluzione finale delle sostanze del trust, ricorrendo le quali situazioni il trustee non può opporsi all'erogazione.

Tali circostanze fungono da condizioni di esigibilità delle somme, ma non di nascita del diritto alla percezione.

Dette circostanze possono inoltre identificare condizioni di natura potestativa (ma non meramente potestativa: quale il matrimonio, o la decisione di ricoveri sanitari), riferibili al beneficiario designato.

In tali circostanze, è difficile sostenere che vi sia un beneficiario individuato (soggetto che esprime rispetto a quel reddito una capacità contributiva attuale), secondo l'accezione attribuibile a tale espressione nel comma 2 dell'art. 73 del T.U.I.R., ma l'avente diritto ha la certezza a priori di poter attingere alle risorse presenti nel patrimonio del trust al verificarsi di date condizioni indipendenti dalla discrezionalità del trustee (esigenze di salute, matrimonio, lutti, studio, avviamento professionale e simili, rispetto cui la precostituzione nel trust di riserve dedicate ha il fine di consentire di assumere decisioni di rilievo per la vita personale o di fronteggiare eventi non evitabili o probabili).

Si può in conclusione ritenere che:

- le considerazioni fatte al par. 2.2. della Circolare sui trust (tassazione dei beneficiari individuati residenti ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-sexies, del T.U.I.R.) siano circoscritte ai trust opachi non residenti, puramente discrezionali;
- la disciplina delle C.F.C. possa invece applicarsi ai trust opachi (non interposti) non residenti, nei quali il settlor abbia poteri di indirizzo, senza che questi degradino il trust ad un soggetto interposto, e il settlor o altre persone (fisiche o giuridiche) abbiano accesso certo nel se, ma incerto nel quando o comunque non ancora attuale, ai fondi costituiti a proprio prospettivo vantaggio, alimentati dai redditi degli investimenti. L'imputazione del reddito del trust opaco avverrebbe in tal caso alla persona fisica o giuridica cui riferire le suddette aspettative e che dunque controlla il trust ai sensi dell'art. 167 del T.U.I.R.

In termini più generali, allo scopo di fronteggiare l'ampia casistica ipotizzabile, la disciplina dei trust opachi teorizzata al par. 2.2 della bozza di Circolare sui trust appare, pertanto, doversi subordinare al fatto che non siano ravvisabili le condizioni di applicabilità della disciplina delle C.F.C.

Un'eventuale conferma di accesso alla disciplina delle C.F.C. dovrà implicare anche l'accesso alla facoltà d'interpello dei trust esteri opachi, per richiesta di deroga della tassazione per trasparenza, e riconduzione delle erogazioni reddituali ai proventi su partecipazione, con applicazione dell'art. 47, comma 8, del T.U.I.R.

In via subordinata, potrebbe immaginarsi un affinamento della figura del beneficiario attuale del reddito, in modo da includere in tale figura anche i soggetti per i quali si riscontri una mera esigibilità differita (aspetto finanziario) del diritto alla percezione degli utili (aspetto sostanziale).

### **DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRECTE (par. 3)**

#### **Evoluzione della giurisprudenza di legittimità (par. 3.2.)**

Nel paragrafo 3.2. della Circolare Codesta Agenzia ha aderito al prevalente orientamento della Corte di Cassazione in base al quale l'immissione di beni in trust non integra di per sé un atto soggetto all'imposta sulle donazioni e, in caso di trasferimento di beni immobili, anche ai fini delle imposte ipotecarie e catastali.

Poiché si tratta di un mutamento rispetto al proprio orientamento precedente, nel senso che prima del documento di prassi in parola l’Agenzia considerava l’immissione di beni in trust un atto soggetto ai predetti tributi, la Circolare difetta:

- (i) di un’esortazione, nei confronti degli Uffici periferici, a rinunciare ad effettuare accertamenti, nonché ad abbandonare il contenzioso in essere, basati sul precedente orientamento
- (ii) di indicazioni circa i termini e le modalità di richiesta di rimborso dei tributi che i contribuenti, in mancanza di un definitivo chiarimento di prassi al riguardo, avessero nel frattempo versato.

Andrebbero, altresì, chiarite le conseguenze in caso di trust che hanno già assolto le imposte proporzionali e per le quali non è più possibile esercitare la richiesta di rimborso; si ritiene che, nella fattispecie, non debba più esservi tassazione “in uscita” ovvero sia al momento della definitiva assegnazione dei beni ai beneficiari, pena una indebita duplicazione delle imposte.

Seguendo la nuova logica interpretativa, nel momento in cui avverranno le attribuzioni ai beneficiari si dovranno applicare le imposte proporzionali, facendo riferimento alle regole (basi imponibili, franchigie, aliquote) vigenti al momento dell’assegnazione stessa.

Con specifico riferimento alla base imponibile, andrebbe precisato se la stessa vada “cristallizzata” al momento dell’istituzione/dotazione del trust rendendo ininfluenti, a questi fini, le successive trasformazioni e permutazioni dei beni conferiti.

Ulteriore problematica riguarda la possibile “erosione” della franchigia spettante a determinate categorie di beneficiari.

Esistono infatti diversi casi in cui l’attribuzione di beni al trust non ha scontato imposte di donazione perché rientrante nell’ambito di applicazione delle franchigie.

Nel momento in cui gli stessi beni verranno assegnati ai beneficiari, si pone il problema di come applicare – seguendo i nuovi canoni interpretativi – le imposte.

Non sembrerebbe equo applicare le imposte proporzionali sull’intero importo muovendo dalla considerazione che la franchigia non spetta più in quanto già erosa dalla prima attribuzione dei beni al trust.

Al contrario, sembrerebbe corretto concludere che l’assegnazione originaria, in quanto sarebbe dovuta essere tassata solo con imposta fissa, non ha consumato la franchigia, che quindi spetta integralmente al momento dell’attribuzione finale.

### **Trust residenti (par. 3.3.1)**

Nella Circolare, a pag. 28, si legge *“In ordine al momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione stabile dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario, occorre far riferimento alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell’istituto in esame.”*

Si chiede, pertanto, se un trust liberale con beneficiari individuati sin dall’origine, dovrebbe scontare l’imposta in ingresso.

Se questa ipotesi fosse percorribile si dovrebbe meglio chiarire, in concreto, quali sono le condizioni perché questo risulti possibile.

Sul punto si fa presente che la Corte di Cassazione, ad esempio nell'ordinanza n. 734 del 2019, non ha escluso che *"in alcune fattispecie sia possibile valutare sin da subito se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo"*.

Una conclusione analoga emerge anche dalla sentenza 22578 del 2019 (*charitable trust*) per cui diventa rilevante capire se sia plausibile la costituzione di trust liberali immediatamente espressivi di capacità contributiva tassabile quando le posizioni beneficiarie siano previste come assolute sin dal momento della segregazione.

### **Trust non residenti (3.3.2)**

La Circolare stabilisce che i trust esteri non residenti sono soggetti agli obblighi di registrazione per gli atti formati all'estero (art. 55, comma 1 bis, D.lgs 346/1990) in presenza di beneficiari residenti.

Tale affermazione rileva anche in presenza di disponente non residente in Italia e beni all'estero?

Come regolare i trust esteri di soggetti neo- residenti ex art. 24 bis che si vedono allo scadere del regime tassato il trust in uscita?

L'imposta di successione e donazione nel caso di trust non residente è dovuta nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia (nonostante i beni trasferiti siano all'estero) oppure nel caso di disponente non residente limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato.

La residenza del settlor va accertata al momento dell'apporto?

### **Suddivisione od aggregazione di trust (par. 3.3.1 e 3.3.2)**

Prendendo atto che fiscalmente il vincolo di trust crea un "ente" (v. inizio del par. 2 della Circolare ed in precedenza il par. 3 della Circ. n. 48 del 2007), si consideri che nella prassi può sorgere la necessità di aggregare patrimoni convogliati in trust fra loro separati o di separare in più trust patrimoni fino a quel momento riuniti in un unico trust.

Le gestioni separate che possono istituirsi all'interno di un trust non sempre sono in grado di garantire la specificità delle spettanze reddituali e patrimoniali e possono essere causa di controversie in merito all'attribuzione delle spese di gestione.

Prassi<sup>1</sup> e giurisprudenza<sup>2</sup> relative alle fusioni di enti non commerciali hanno fin qui ritenuto che le fusioni non beneficiassero dell'imposta fissa di registro, ma dovessero scontare l'imposta proporzionale del 3%, da applicarsi ai patrimoni trasferiti .

Nella risposta n. 342 del 2019 si è dichiarato applicabile alla fusione fra due enti non commerciali operanti secondo un modulo organizzativo comune l'art.1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa,*

---

<sup>1</sup> Cfr. Ris. n. 162/E del 2008 che dichiara applicabile l'imposta di registro proporzionale del 3%, mentre le imposte ipotecarie e catastali si dichiarano applicabili in misura fissa, per analogia con quanto disposto per le operazioni di tale natura fra società; e Ris. n. 152/E del 2008, confermativa del prelievo dell'imposta di registro del 3% sulla fusione fra enti ecclesiastici. Nello stesso senso, Ris. n. 2/E del 2019.

<sup>2</sup> Cfr. Cass. n. 4763 del 2009. La disciplina dettata dall'art. 4 della Tariffa allegata al T.U. dell'imposta di registro - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - non trova applicazione nell'ipotesi di soggetti giuridici che non abbiano quale oggetto esclusivo o principale della propria attività lo svolgimento di attività commerciali o agricole. Conseguentemente, l'atto di fusione fra due soggetti diversi da quelli indicati nella menzionata disposizione soggiace al regime impositivo previsto dall'art. 9 della medesima Tariffa.

*assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna".*

In sostanza, la disposizione da ultimo considerata costituiva una sorta di anticipazione del regime di imposizione indiretta agevolata previsto per le fusioni tra ETS, ed è applicabile in presenza dei tre ordini di condizioni indicati.

Con specifico riferimento agli ETS, come definiti dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, l'art. 82, comma 3, del medesimo D. Lgs., com'è noto, stabilisce:

*"3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."*

Tenuto dunque conto sia del fatto che Circolare conferma che gli atti costitutivi e di dotazione dei trust (par. 3.3.1 e 3.3.2.) sono soggetti ad imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, trattandosi di negozi meramente istitutivi del vincolo di trust, ma non traslativi, sia del fatto che i trust, nelle loro varie configurazioni possono comunque accedere alle disposizioni agevolative di cui si è detto, appare congruo concludere che le fusioni fra trust siano di principio neutrali e dunque soggette alle imposte di atto, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Del pari, le suddivisioni dei patrimoni di trust, pur realizzando finalità economiche di natura divisionale, dovrebbero a loro volta scontare le sole imposte fisse, trattandosi di operazioni che si limitano a suddividere il vincolo di trust fra beni già soggetti a tale vincolo, il quale – al momento della sua costituzione – si dichiara per sua natura "neutrale".

#### **OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE (par. 4)**

Quanto agli obblighi di monitoraggio dei beneficiari, a pag. 41 della Circolare si precisa che, *"qualora nell'atto di trust opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW."*

Sul punto la Circolare 38/E/2013 - par. 1.1.1. ha chiarito che, in caso di detenzione di attività o investimenti esteri per il tramite di trust, gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'art. 4 del D.L. 167/1990 ricadono sul trust "genuino" non commerciale fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR nonché sugli eventuali beneficiari residenti di trust trasparente, che si ravvisa quando "quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione degli stessi".

In particolare, se:

- -il trust trasparente è fiscalmente residente in Italia, gli obblighi di compilazione del quadro RW ricadono sul trust e sugli eventuali beneficiari "individuati" residenti, se presenti, sulla base della percentuale di trust fund ad essi riconducibile tanto che, se sussistono beneficiari individuati dell'intero patrimonio del trust, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW;
- -il trust trasparente non è fiscalmente residente in Italia, i beneficiari individuati residenti in Italia sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all'estero dal trust.

Con la Circolare si estende l'ambito soggettivo della disciplina del monitoraggio fiscale anche ai beneficiari residenti del trust opaco non residente che siano perfettamente identificati o facilmente identificabili, ad esempio i discendenti in linea retta del disponente, mentre esonera dall'obbligo dichiarativo i *"titolari di interessi successivi"*, anche quando identificati o identificabili.

Tale impostazione non appare condivisibile perché non in linea con la ratio della disciplina del monitoraggio fiscale che, come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate nella Ris. 53/E/2019 e nella Circ. 10/E/2014, è tesa a garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari quando si ravvisa una relazione di fatto tra il beneficiario-titolare effettivo e le attività oggetto di dichiarazione.

Tale relazione è certamente assente in ipotesi di trust opaco e la soluzione adottata nella Circolare, oltre a non essere supportata da alcuna disposizione normativa, rischia di produrre effetti discriminatori perché imporrebbe l'obbligo in capo al beneficiario unicamente sulla base alla residenza del trust opaco.

A tal proposito si propone una revisione della soluzione adottata che esoneri il beneficiario residente del trust opaco (residente o non residente) dall'obbligo di compilazione del quadro RW, in quanto soggetto privo del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione totale o parziale del reddito o del patrimonio del trust.

In ogni caso, per il passato dovrebbe escludersi l'applicazione di sanzioni.

## **2. TEMI NON TRATTATI NELLA CIRCOLARE**

### **Costo fiscalmente riconosciuto dei cespiti assegnati ai beneficiari**

Il par. 3.4. della circolare n. 48 del 2007 ha precisato che, in ipotesi di cessione di beni in trust, per la determinazione delle plusvalenze si sarebbe dovuto fare riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti.

Né tale documento di prassi né la Circolare in esame chiariscono quale debba essere il costo fiscalmente riconosciuto dei cespiti assegnati ai beneficiari.

Il tema non si pone qualora l'assegnazione identifichi una destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa da parte del trust (sia il trust ente commerciale, o ente non commerciale che effettua l'assegnazione a valere sui beni della gestione d'impresa), determinando tale ipotesi un realizzo in base al valore normale, il quale genera costo fiscalmente riconosciuto presso l'assegnatario.

Fuori di questo caso, appare utile specificare che il beneficiario, in sede di alienazioni successive all'acquisto per assegnazione, faccia riferimento al costo fiscalmente riconosciuto formatosi presso il settlor (o presso i danti causa del settlor, in caso di donazione) aumentato degli oneri anche fiscali di assegnazione, dando in altri termini conferma della possibilità di applicare estensivamente le regole di cui all'art. 68 del T.U.I.R., letteralmente riferite alla successione od alla "donazione". Non sembra che l'estensione proposta dia luogo ad "interpretazioni analogiche" della disposizione citata, atteso che l'attribuzione al beneficiario è comunque un atto a titolo gratuito.

In sostanza, si applicherebbe il principio generale - sotteso alla imposizione sui redditi - della continuità fiscale dei valori (salvo eccezioni) che, peraltro, consente di evitare salti o duplicazioni d'imposta.

Un siffatto orientamento è avvalorato dalla circostanza che tra i canoni interpretativi di cui all'art. 12, comma 2, ultimo periodo, delle Preleggi figurano anche i principi generali dell'ordinamento giuridico (nel caso di specie il "sottosistema" giuridico-tributario proprio dell'imposizione reddituale).

In conseguenza, dovrebbe anche confermarsi che l'immissione sotto il vincolo di trust non interrompe il decorso del quinquennio di possesso in corso di maturazione presso il settlor.

Questa precisazione non risulta in contrasto con il principio di “spossestamento” dei beni in sede di dotazione del trust, poiché, come anche chiarito nella predetta circolare n. 48 (par. 1), la proprietà in capo al trustee ha meri scopi di amministrazione.

### **Imposta sul valore aggiunto**

La Circolare non contiene alcun riferimento al tema dell'IVA e, in punto di imposizione indiretta, si prevede il superamento delle circolari di codesta Agenzia nn. 48/2007 e 3/2008.

*Nella circolare n. 48 del 2007 si affermò: “Il trasferimento di beni in un trust ai fini delle imposte sui redditi sconta un trattamento differenziato che varia in funzione del soggetto che l'effettua (imprenditore o non imprenditore) e della tipologia di bene trasferito. Qualora il trasferimento riguardi beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali), questi fuoriescono dalla disponibilità dell'imprenditore in quanto destinati a finalità estranee all'impresa. Ciò comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del TUIR, nonché l'assoggettamento ad I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633/1972. In particolare, il trasferimento di beni merce comporterà il conseguimento di un ricavo d'esercizio ai sensi dell'art. 85, comma 2 del TUIR da quantificare sulla base del valore normale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del TUIR. Il trasferimento di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni patrimoniali dell'impresa), invece, genererà plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del TUIR. Anche in tali fattispecie il valore da prendere a riferimento per il calcolo della plusvalenza è il valore normale di cui al citato articolo 9, comma 3”.*

Questa configurazione comporta un disallineamento fra l'I.V.A. e l'imposta di donazione.

Si deve inoltre tenere conto della c.d. alternatività fra I.V.A. ed imposta di donazione.

Il disallineamento è dato dal fatto che l'imposizione del vincolo di trust su beni viene ritenuto un trasferimento immediatamente rilevante ai fini dell'I.V.A. (salvo stabilire il regime concreto, se di imponibilità, non imponibilità, esclusione od esenzione), ove fatto da imprenditore (persona fisica, società, ente commerciale, ente non commerciale nell'esercizio d'impresa), mentre – secondo le impostazioni recepite Circolare in esame - non lo sarebbe per l'imposta di donazione, finché non vi sia l'attribuzione ad un beneficiario.

In caso di imponibilità ad I.V.A. dell'operazione, l'assoggettamento ad imposta non esclude la facoltatività della rivalsa, atteso il richiamo dell'art. 2, comma 2, n. 5, da parte dell'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 633.

Il mancato esercizio della rivalsa, se da un lato non grava il patrimonio assoggettato a vincolo, dall'altro lato esclude la deducibilità dell'onere per il disponente-impresa (art. 99, comma 1, del TUIR).

Questi principi non dovrebbero tuttavia operare per i trust non liberali, come i trust commerciali di scopo (istituiti ad esempio per la segregazione di beni d'impresa a titolo di garanzia), quando lo scopo è servente alle attività dell'impresa disponente.

In tali casi, la soggezione al vincolo di trust dovrebbe essere neutrale e la tassazione reddituale e per I.V.A. dovrebbe stabilirsi a carico dell'impresa disponente, quando il trust persegue o realizza i propri scopi trasferendo i beni segregati a terzi (per simmetria con quanto afferma la bozza di Circolare rispetto all'imposta di donazione).

In tale caso, potrebbero adottarsi procedure non diverse da quanto già si riconosce rispetto al custode giudiziario ed al delegato alla vendita, per le esecuzioni immobiliari, in cui l'emissione della fattura al nome del debitore viene rinviata al momento del realizzo del cespite<sup>3</sup>, o più semplicemente confermarsi che, in

---

<sup>3</sup> Ris. n. 6 del 1974; n. 158/E del 2005; n. 62/E del 2006; n. 105/E del 2009.



sede di assegnazione dei beni da parte del trust, il settlor, in ipotesi reperibile e collaborativo, proceda agli adempimenti di fatturazione<sup>4</sup>.

Quanto all'alternatività fra tributi, si ricorda che in base all'art. 1, comma 4-bis, del D. lgs. n. 346/1990, non sono soggetti ad imposta di donazione il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Si ritiene pertanto che, se la dotazione del trust è rilevante ai fini dell'I.V.A. già in fase di costituzione del vincolo per il realizzarsi di destinazioni a finalità estranee all'esercizio d'impresa (come dovrebbe dirsi per i trust liberali), i trasferimenti dei beni ai beneficiari dopo l'assoggettamento a detta imposta non debbano ulteriormente rilevare, se non per il prelievo di eventuali imposte fisse (ipotecarie e catastali), perché già assoggettati a un'imposta di trasferimento.

### **Revoca o risoluzione di atti di assegnazione di beni a beneficiari di trust<sup>5</sup>**

La flessibilità del trust permette di configurare ipotesi di revoca o risoluzione delle assegnazioni fatte ai beneficiari in termini molto più ampi di quanto non sia consentito dalla disciplina della revoca delle donazioni (ingratitude o sopravvenienza di figli: art. 800 ss., cod. civ.), con effetti che evocano quelli consentiti dalla donazione con riserva di disporre o dalla donazione con clausola di reversibilità (artt. 790 e 791, cod. civ.).

Al verificarsi di predefiniti eventi (ad esempio, condotte disdicevoli del beneficiario e simili, pur se non riconducibili ad indegnità) potrebbe quindi disporsi che i beni assegnati ai beneficiari siano reimmessi sotto il vincolo di trust.

Finora, i documenti di prassi, per l'ipotesi di risoluzione della donazione a causa di "mutuo dissenso", pur dando atto che la retrocessione non costituisce "donazione al contrario" soggetta alle imposte di donazioni, ipotecarie e catastali (proporzionali), escludono che le imposte proporzionali pagate in sede di donazione (poi revocata) siano ripetibili.

In merito, la Risposta n. 20/E del 14 febbraio 2014, da un lato, ha chiarito che la risoluzione di una donazione è *"un negozio risolutorio e ripristinatorio, quindi con effetti retroattivi, vale a dire che il donante è ripristinato nella proprietà e nel possesso del bene donato con decorrenza dell'atto di donazione ex tunc"*, ma dall'altro lato ritiene che la risoluzione per mutuo consenso non costituisce presupposto per la restituzione delle imposte corrisposte in occasione del precedente atto di trasferimento che viene risolto per volontà delle parti.

Di conseguenza, l'accordo risolutorio di un precedente atto di donazione, ove non sia pattuito alcun corrispettivo, è assoggettato a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, in misura fissa, senza possibilità di ripetizione delle imposte pagate in occasione della donazione.

Si ritiene che questa posizione non possa estendersi al caso in cui la risoluzione dell'assegnazione di beni ai beneficiari del trust, con ritorno dei beni sotto il vincolo di trust, avvenga a seguito di cause diverse dal mero accordo fra beneficiario e trustee, ma in ragione di circostanze oggettive.

Si ritiene per queste diverse ipotesi che la retrocessione debba confermarsi soggetta alle sole imposte fisse, ma le imposte proporzionali eccedenti la misura fissa corrisposte sull'atto di assegnazione debbano essere rimborsate.

<sup>4</sup> Si veda lo schema di cui alla risposta ad interpello n. 387 del 2021.

<sup>5</sup> Il caso qui discusso non si identifica con quello di re-intestazione al settlor di beni per revoca di un trust revocabile auto-dichiarato (con coincidenza di disponente e beneficiario), oggetto della risposta n. 106 del 2021, ove l'Agenzia ha confermato l'assoggettabilità dell'atto di re-intestazione al disponente alle sole imposte fisse; né con il caso trattato nella risposta n. 352 del 2021, nella quale si esamina il regime dell'atto di revoca di un trust con ri-trasferimento dei beni vincolati ai disponenti (confermandosi che l'operazione determina prelievo di sole imposte fisse, non trattandosi di trasferimenti intersoggettivo di ricchezza).

Difatti, il carattere retroattivo della risoluzione dell'assegnazione rimuove l'arricchimento dell'assegnazione e riassoggetta i beni al vincolo di trust. Il rimborso è quindi coerente con il fatto che la mera soggezione al vincolo di trust non è presupposto di prelievo delle imposte proporzionali sui trasferimenti (donazione etc.).

In caso di risoluzione o revoca con sostituzione di beneficiario, dovrebbe unicamente prevedersi il conguaglio fra l'imposta prelevata sull'assegnazione originaria e quella sull'assegnazione sostitutiva, lasciando alle parti interessate le questioni (civilistiche) in tema di allocazione dell'onere fiscale.

### **Trust “di ritorno”**

La circolare potrebbe cogliere l'occasione per tornare sul tema dei c.d. trust di ritorno oggetto di recenti interventi giurisprudenziali<sup>6</sup> e di prassi<sup>7</sup>.

In particolare alla luce della Circolare si potrebbe cogliere l'occasione per superare il dubbio interpretativo posto dalla recente Risposta n. 352/2021, nella quale, nel confermare la tesi della esenzione da imposizione dell'atto di revoca di un trust da parte del disponente, Codesta Agenzia afferma che tale conclusione è valida nel presupposto che:

- 1) “la revoca del trust sia totale”;
- 2) “i beni immobili restituiti ai disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in trust”.

In completo contrasto con la sentenza di Cassazione n. 8719/2021 la quale contrariamente afferma *“la retrocessione del patrimonio in trust appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell'ipotesi in cui – [...] – i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati”*.

### **Erogazioni di denaro da parte di trust opachi**

La Circolare commenta il trattamento tributario riguardante alcuni dei principali atti che interessano la vita del trust.

In particolare vengono esplicitamente trattati i temi dell'atto istitutivo, dell'atto di dotazione, del trasferimento ai beneficiari, operazioni effettuate durante il trust, sostituzione del trustee.

Non vengono invece commentati altri atti che generalmente riguardano la vita del trust ed in particolare:

- il sostenimento di spese a favore dei beneficiari;
- la proroga della durata del trust ad opera del trustee.

Nessuna delle due ipotesi parrebbe integrare il presupposto di applicazione del tributo donativo non trattandosi di attribuzioni patrimoniali.

In particolare, in merito al sostenimento di spese a favore del beneficiario, la circolare n. 48 del 2007 (par. 4) precisa che i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima dell'individuazione dei beneficiari (quando il trust era “opaco”) non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione.

---

<sup>6</sup> Sentenza Cassazione n. 8719/2021.

<sup>7</sup> Risposte ad interpello nn. 106/2021 e 352/2021.

Tuttavia, tale affermazione non risolve il dubbio in merito alle imposte sui trasferimenti da applicarsi all'erogazione di dette somme da parte del trustee.

Fuori dei casi di erogazioni di modico valore o remuneratorie, rispetto cui non si pone questione di applicabilità né dell'imposta di donazione, né dell'imposta di registro sulle c.d. "obbligazioni di somma", ove l'erogazione avvenga senza ricorso all'atto pubblico od alla scrittura privata, le erogazioni di maggior importo (tipicamente per finalità di studio, per esigenze sanitarie e simili) possono determinare dubbi sull'applicazione dell'imposta di donazione.

Poiché tuttavia il presupposto dell'imposta è l'arricchimento per fini di liberalità, appare necessario escludere dall'ambito oggettivo dell'imposta le erogazioni che rispondano al perseguimento di esigenze solidaristiche: pertanto, non dovrebbero ritenersi rilevanti le erogazioni, pur eccedenti il modico valore, volte a fronteggiare stati di necessità del beneficiario, o sostitutive di obbligazioni alimentari.

### **Trust e DAC 6**

Manca nella Circolare un collegamento con gli obblighi da DAC 6 quanto con riferimento agli elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva elencati alla lett. D dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 100/2020.

In proposito, con riferimento ai trust, si potrebbe prevedere nella Circolare che la presenza di beneficiari discrezionali (individuati nominativamente o per classe) - che potrebbero non essere oggetto di comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni (o di identificazione quali titolari effettivi) - non significa, di per sé, che il trust sia un meccanismo *"in cui i titolari effettivi ... sono resi non identificabili"* (cfr. lett. D.2.c) dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 100/2020).

I medesimi principi dovrebbero valere, altresì, laddove sia prevista la possibilità di aggiungere beneficiari del trust successivamente alla sua istituzione salva l'ipotesi in cui sia ragionevole ritenere che l'esclusione temporanea sia deliberata e strumentale per evitarne l'identificazione quali titolari effettivi (cfr. l'esempio H) della Sezione I dell'allegato A al decreto attuativo, che si occupa di un *"meccanismo elaborato per indurre in errore un'istituzione finanziaria circa i reali beneficiari di un trust all'atto dell'apertura del conto"*).

Diversamente, come evidenziato dal Commentario alle MDR - e dal decreto attuativo del 17 novembre 2020 (cfr. l'esempio M) della Sezione I e l'esempio A.4) della Sezione II dell'allegato A al decreto attuativo), potrebbero invece costituire oggetto di comunicazione quei trusts che effettuano pagamenti di conti o fatture per conto dei beneficiari o accreditano somme di denaro su carte prepagate a favore dei beneficiari (cfr. Commentario alle OECD MDR, par. 21), trattandosi, in questo caso, ai sensi della lett. D.2.c) dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 100/2020), di una ipotesi di riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.

### **Documentazione contabile e tassazione in uscita**

La distinzione tra reddito e patrimonio deve essere supportata da idonea documentazione contabile analitica del trustee al fine di vincere la presunzione relativa e di documentare e giustificare il comportamento dei beneficiari.

La Circolare non chiarisce quale documentazione contabile sia necessaria e da prendere a riferimento per supportare la distinzione tra reddito e patrimonio.

Si tratta di una assenza di chiarimenti che introduce elementi di forte incertezza per gli operatori, anche in conseguenza delle vicende evolutive e modificative della consistenza qualitativa e quantitativa del fondo in trust.